

Sentenza

Tribunale - Venezia, 01/03/2016, n. 360

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Tribunale di - Venezia - Sezione Specializzata in materia di
Impresa - composto dai Magistrati:

Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente

Dott.ssa Anna Maria Marra Giudice relatore

Dott. Luca Boccuni Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritte al n. 257/2013 R.G.AA.CC.

promossa da

A rappr. e dif. dagli Avv.i X e Y

ATTORI

contro

C s.r.l. D rappr. e dif. dall'Avv. Z

CONVENUTI

Oggetto: "Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative".

Conclusioni:

Attori: "precisa le conclusioni come da foglio allegato al presente verbale dichiarando, altresì, di non accettare il contraddittorio su domande nuove.", i.e.: "in via preliminare: 1) assegnare ai legittimati il termine ex art. 2479 ter 1° comma cod. civ., per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa o le cause di invalidità dedotte in atti; 2) disporre la sospensione del presente giudizio a sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla emanazione delle sentenze del Tribunale di Treviso all'esito del giudizio n. 2780/2012 R.G. dedotto in atti e di Codesto Tribunale all'esito del giudizio di cui al punto 7.1) della narrativa dell'atto introduttivo; nel merito: 3) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inesistenza e/o comunque l'invalidità della decisione di C – Srl assunta mediante consenso scritto in data 11.10.2012 dedotta in causa, per tutti i motivi indicati dedotti in atti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.".

Convenuta: "precisa le conclusioni conte da foglio allegato al presente verbale e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte da controparte", i.e.: "in via preliminare; - dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta sostituzione della delibera impugnata; dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. D in proprio; nel merito: - respingere tutte le domande attoree in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre Iva, CPA e contributo spese generali."

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A. ha impugnato la decisione con cui è stata disposta la revoca di esso deducente per giusta causa dalla carica di amministratore di C L s.r.l. e, nel contempo, è stato designato amministratore unico della detta società D decisione adottata da C s.r.l. il cui socio unico è E s.r.l. della quale era divenuto medio tempore legale rappresentante il medesimo D

Unitamente al A ha impugnato la detta delibera B socio di minoranza di C s.r.l..

Gli attori hanno lamentato la nullità. o l'annullabilità o l'inesistenza di tale decisione per difetto di legittimazione del D nominato amministratore unico e legale rappresentante di E s.r.l. con decisione fatta oggetto di impugnazione davanti al presente Tribunale, nonché per violazione degli artt. 2479 e 2479 ter., co. 3, c.c. e dell'art. 29 dello statuto di C s.r.l. stanti l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2479 c.c. ed il difetto assoluto di informazione; hanno, inoltre, sostenuto gli impugnanti che la decisione è stata adottata dal kl - in conflitto di interessi; infine, essi hanno sostenuto che le ragioni poste a fondamento della revoca del A erano infondate e pretestuose e, in ogni caso, eccipivano l'assenza del potere di revoca del A poiché questi era stato investito della carica di amministratore a tempo determinato.

Tanto premesso, gli attori hanno chiesto nel seguente ordine;

l'assegnazione di termine previsto dall'art. 2479 ter c.c. per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminazione le cause di invalidità denunziate;

la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. sino all'esito dei giudizi pendenti davanti al Tribunale di Treviso e davanti al presente Tribunale aventi ad oggetto rispettivamente l'impugnazione delle delibere di cui in narrativa (ed in particolare le delibere del 27 gennaio 2012 e 28 febbraio 2012 adottate da F con il voto favorevole del creditore pignoratorio C s.c.p.a. con cui era stato revocato l'amministratore unico A e nominato D impugunate davanti al Tribunale di Treviso, e la decisione del 3

settembre 2012 di E s.r.l., con cui era stato revocato l'amministratore unico H e nominato in sua sostituzione D impugnata davanti al Tribunale di Venezia);

l'accertamento della nullità, dell'annullabilità o dell'inesistenza della decisione di C srl. dell'11 ottobre 2012.

Si sono costituiti C S.r.l. e D chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere poiché, in data 11 febbraio 2013, C s.r.l. ha approvato "di convalidare, confermare e ribadire la revoca per giusta causa già decisa l'11/10/2012 per i motivi indicati in tale decisione e qui rinnovati, integralmente richiamati ed oggi nuovamente illustrati" decisione che non è stata impugnata.

Il D ha eccepito, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva.

Entrambi i convenuti hanno contestato, per il resto, il fondamento delle censure rivolte alla decisione qui impugnata.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa viene in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

Va premessa la descrizione dei rapporti tra le società che sono state menzionate in narrativa, tra loro legate da incroci di partecipazioni nel capitale sociale, e la indicazione di coloro che in tali società hanno ricoperto cariche sociali, ciò al fine di comprendere le compagini sociali ed amministrative sottese all'impugnazione per cui è causa.

F srl. è società con sede in Treviso il cui capitale è detenuto da I s.a.s. di B al 75% e da L s.p.a. in liquidazione ed in concordato preventivo al 25%.

E s.r.l. è società con sede in Treviso della quale F s.r.l. detiene la totalità del capitale sociale.

C s.r.l. è società con sede in Treviso il cui capitale è detenuto al 99% da Park S.r.l. e per il restante 1% da B G s.c.p.a., nella veste di creditrice nei confronti di E s.r.l. e di F s.r.l., in conseguenza di finanziamenti concessi, ha ottenuto a garanzia del rimborso di tali crediti, con scrittura privata autenticata del 30 novembre 2006 e successivo atto di estensione del 18 agosto 2010, da I s.a.s. di B e da L s.p.a. la confermato nella carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

Ebbene, la decisione oggetto di impugnazione nel presente giudizio, adottata con il metodo del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479 c.c. (doc. 15 attoreo), è stata rinnovata in data 11 febbraio 2013 (doc. 15 di parte convenuta), ciò significa che è stata adottata nuovamente la revoca del ~ dalla carica di amministratore unico di C s.r.l. con nomina nella stessa carica del D

Tale decisione, che ha sostituito quella dell'11 ottobre 2012, non risulta essere stata impugnata. Per tale ragione i convenuti hanno sostenuta essere sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.

Le controparti hanno contestato detto assunto sulla base della formulazione dell'art. 2377, co. 8, c.c., il quale subordina la preclusione alla pronuncia di annullamento (o di nullità) della delibera impugnata, e tuttavia sostituita; al fatto che la nuova delibera non sia affetta da vizi consistenti nella violazione di disposizione di legge o dello statuto.

Si legge all'art. 2377, co. 8, c.c.: "L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno."

L'art. 2379, u. co.; c.c. estende la disposizione alle ipotesi di nullità della delibera impugnata in quanto compatibili.

Detta disciplina trova applicazione anche alle società a responsabilità limitata poiché richiamata dall'art. 2479 ter, u. co., c.c..

Va premesso che la formulazione della norma, al pari della precedente formulazione, identica se si eccettua la seconda parte relativa la regolamentazione delle spese di lite (costituente, peraltro, applicazione del principio di regolamentazione delle spese in caso di soccombenza virtuale), presenta una contraddittorietà logica.

Appare pacifico, infatti, che in difetto di autonoma impugnazione della seconda delibera, peraltro non proponibile nel giudizio di impugnazione della prima delibera poiché una tale domanda incorrerebbe nel divieto di formulazione di domande nuove - non si possa procedere, per il caso di accertamento della non conformità a legge o statuto della nuova delibera, ad annullamento ovvero a declaratoria di nullità di quest'ultima.

Tuttavia la norma non offre elementi certi per stabilire quale debba essere lo scrutinio consentito al giudice investito dell'impugnazione della prima delibera ove la seconda delibera non venga autonomamente impugnata e quali siano le conseguenze nel caso in cui la nuova delibera sia affetta da vizi che ne consentirebbero l'annullamento o la declaratoria di nullità.

Tuttavia, nonostante le perplessità suscitate dalla non chiara formulazione della norma, come rilevato da dottrina e giurisprudenza, deve ritenersi che, nell'ambito del giudizio avente ad oggetto

l'impugnazione della delibera poi sostituita, la riportata formulazione richiede che sia effettuata una verifica della assenza di vizi suscettibile di provocare l'annullamento o la declaratoria di nullità delibera che ha determinato la sostituzione, ciò a prescindere si ribadisce dalla autonoma impugnazione della seconda delibera.

Diversamente opinando, ove cioè si ravvisasse la necessità di un'impugnazione autonoma di quest'ultima, la disposizione contenuta nell'art_ 2377, co. 8, c.c. perderebbe la sua portata e risulterebbe svuotata di significato.

Una diversa opzione interpretativa, d'altra parte, finirebbe per consentire defatiganti reiterazioni di delibere, tutte viziate e tuttavia idonee, salva autonoma impugnazione, a vanificare l'impugnazione delle precedenti.

Laddove vi sia stata sostituzione della delibera impugnata, il giudice è tenuto a verificare l'avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo accertare, sia pure ai limitati fini della ratifica - rinnovazione, che la nuova delibera sia immune da vizi anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnazione (Cass. 13 giugno 2008, n. 16017 ove si legge: "E questa Corte ha ritenuto che nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere, quando risulti che l'assemblea, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata (Cass. 5.6.1995, n. 6304; Cass. 9.12.1997, n. 12439; Cass. 21.10.1998, n. 10445)... omissis ... Anche ammettendo che l'art. 2377 c.c., u. c., impedisca al giudice di far luogo all'annullamento della deliberazione in tutti i casi in cui essa è stata sostituita da altra delibera conforme alla legge e all'atto costitutivo e gli attribuisca pertanto il potere di verificare se ricorrono le condizioni di legge impeditive della pronuncia di annullamento, al di là delle conclusioni assunte dalle parti, resta il fatto che è onere del giudice estendere il suo esame e alla nuova delibera per verificare se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità (Cass. 16.7.1998, n. 2570) e se tale deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge e allo statuto. Poiché una nuova deliberazione nulla o annullabile non sarebbe idonea ad impedire l'annullamento della deliberazione impugnata, il giudice investito del giudizio di impugnazione di una delibera assembleare deve, ai limitati fini della ratifica - rinnovazione, accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa (Cass. 6.7 1953, n. 2137)... omissis").

Si intende dire che il giudice dell'impugnazione deve estendere il suo sindacato alla nuova delibera soltanto per verificare se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità e se permanga l'interesse ad ottenere una pronuncia di invalidità della delibera pur sostituita. Con la notazione che, in ipotesi di nullità della nuova delibera, considerato che la tale vizio è rilevabile d'ufficio ai sensi

dell'art. 2379, co. 2, c.c. nei termini stabiliti dalla legge, detto rilievo ed il conseguente accertamento, pur incidentale, avrebbe come effetto l'esclusione dell'effetto di sostituzione.

In ogni caso, quanto meno ai limitati fini della regolamentazione delle spese di lite, vanno scrutinati i vizi rivolti alla prima delibera e va verificato se essi invalidino anche la seconda delibera.

Tanto premesso, è opportuno puntualizzare che la delibera sostitutiva può determinare l'effetto disciplinato dalla norma riportata sia nel caso abbia contenuto identico alla delibera sostituita sia nel caso abbia contenuto diverso poiché, in entrambe le ipotesi, rende inoperante la delibera precedente.

Nel caso di specie la decisione dell'11 febbraio 2013 ha il medesimo contenuto della delibera dell'11 ottobre 2012.

Con riferimento alle ragioni di impugnazione rivolte alla decisione dell'11 ottobre 2012, si osserva che gli attori hanno lamentato, in primo luogo, che essa sarebbe stata adottata da C s.r.l. sulla base del voto espresso da D nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante del socio di maggioranza E s.r.l., veste derivante dalla decisione adottata da F s.r.l. del 3 settembre 2012, oggetto di impugnazione davanti al Tribunale di Venezia, dalle decisioni del 27 gennaio 2012 e del 28 febbraio 2012 di F s.r.l. con cui, con il voto favorevole di G s.c.p.a. in contrasto con I s.a.s. circostanza questa che in tesi attorea sarebbe fonte di invalidità, decisioni impuginate davanti al Tribunale di Treviso, era stato revocato l'amministratore H e nominato quale nuovo amministratore D

Dette decisioni pur oggetto di impugnazione non sono state sospese (si segnala che la sospensione ex art. 2378, co. 3 e 4, c.c. è applicabile anche alle ipotesi di nullità ex art. 2379 c.c. - T. Napoli 14 maggio 2014), sicché esse sono efficaci.

Si rileva, a quest'ultimo riguardo che coree evincibile dalla narrativa degli atti introduttivi del presente giudizio nonché dalla documentazione prodotta, comprensiva di alcuni degli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione instaurato davanti al Tribunale di Treviso e davanti al Tribunale di Venezia (doc. 10 e 12 di parte attrice e doc. da 11 a 14 di parte convenuta), le doglianze mosse avverso le decisioni del 27 gennaio 2012 e del 28 febbraio 2012 (la seconda costituente rinnovazione della precedente) di F s.r.l. appaiono affette da vizi comportanti l'annullabilità delle decisioni e non anche la nullità mentre le doglianze mosse avverso la delibera del 3 settembre 2012 di E s.r.l., peraltro anch'esse suscettibili di dar luogo a annullamento, appaiono ricadere nel novero delle questioni devolute agli arbitri ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, sicché ne è preclusa la cognizione da parte dell'autorità giudiziaria.

Fondatamente, quindi, esse vanno ritenute efficaci.

Ne consegue che non può sostenersi che il D nell'operare quale legale rappresentante di i L s.r.l., fosse privo di legittimazione.

Consegue ulteriormente che non si ravvisano i presupposti per sospendersi il presente giudizio all'esito del giudizio instaurato davanti al Tribunale di Venezia iscritto al n. 8799/2012 r.g. ovvero del giudizio instaurato davanti al Tribunale di Treviso iscritto al n. 2780/2012 r.g..

Gli attori hanno lamentato, altresì, che la decisione in questione sarebbe stata adottata in conflitto di interessi da D

Questi, in tesi attorea, una volta nominato amministratore di F s.r.l. dal creditore pignoratorio G s.c.p.a., si è prima nominato amministratore unico della controllata E s.r.l. e poi si è nominato amministratore unico di C con la decisione qui impugnata.

In primo luogo va detto che, come segnalato dalla difesa dei convenuti, la nomina e la revoca dell'amministratore non sono atti di disposizione del patrimonio bensì di un atto attinente alla organizzazione della società.

Tanto vero che non vi è conflitto di interessi neppure nel caso che il socio voti la propria nomina ad amministratore.

Il conflitto di interessi non può neppure essere ravvisato in via mediata per essere stato il D nominato amministratore di F s.r.l. con il voto di G s.c.p.a., nella sua veste di creditore pignoratorio sull'intero capitale sociale di F s.r.l. poiché da ciò non deriva che il medesimo, nello svolgimento della sua attività di amministratore di F s.r.l. sia un esecutore delle volontà di G s.c.p.a..

Al riguardo è sufficiente osservare che egli è responsabile in proprio per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di amministratore. Si aggiunga che l'amministratore non può mai essere mandatario di un singolo socio, al più della società.

Non è ravvisabile, inoltre, conflitto di interessi nella circostanza che la revoca del precedente amministratore e la nomina del nuovo siano state decise dalla società controllante E s.r.l..

Gli attori hanno lamentato, ulteriormente, che la decisione di revoca del A non sarebbe ammissibile sia per il fatto di non essere associata all'esercizio di azione di responsabilità sia per il fatto che la nomina del A quale amministratore era a tempo determinato e, in ogni caso, essa non sarebbe assistita da ragioni idonee a giustificare un tale provvedimento.

Anche tali censure sono infondate.

In primo luogo, deve ritenersi del tutto ammissibile la revoca di un amministratore anche in difetto della decisione in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore stesso.

Il fatto che sia prevista dall'art. 2476, co. 3, c.c. la revoca giudiziale per gravi irregolarità, suscettibile di essere richiesta sia in via autonoma sia in abbinamento ad azione di responsabilità sia in via autonoma, secondo l'orientamento giurisprudenziale che qui si condivide, non esclude che la revoca sia adottabile con decisione societaria, adottabile in assemblea o mediante meccanismi equiparati.

In secondo luogo, la nomina a tempo determinato non impedisce la revoca dell'amministratore.

Se anche agli amministratori di società a responsabilità limitata non dovesse trovare applicazione il disposto dell'art. 2283 c.c., dettata per le società per azioni ma non oggetto di richiamo tra le norme applicabili anche alle società a responsabilità limitata, in base ai principi desumibili dalla disciplina in materia di mandato, a cui il rapporto che intercorre tra amministratore e 1a società è assimilabile, ovvero dall'art. 2259 c.c., dettato con riferimento alla società semplice, l'incarico di amministratore conferito a termine è sempre suscettibile di revoca prima della scadenza in presenza di giusta causa. Trattasi, infatti, di rapporto fondato sull'elemento fiduciario e personalistico con la conseguenza che, ove detto elemento venga meno, il rapporto non può certo proseguire.

In terzo luogo, quanto alle ragioni della revoca, si ricorda che le ragioni della revoca del A sono le seguenti:

omessa ingiustificata convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 di C s.r.l. oltre il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio;

concessione di finanziamento a L per Euro 675.000,00 ed alla M per Euro 585.000,00;

intenzione di porre in essere atti di gestione pregiudizievoli per il patrimonio di C s.r.l. in esecuzione del piano ex art. 67 l.f. presentato da I con rinuncia da parte di C s.r.l. dei crediti di cui al punto precedente.

Ebbene, non è contestato il fatto sotteso al primo degli addebiti riportati. D'altra parte è documentato che le assemblee per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 ed al 31 dicembre 2011 si siano tenute rispettivamente nelle date 29 giugno 2011 e 28 maggio 2012.

La inosservanza della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio è condotta che, ove non giustificata, integra una grave irregolarità tale da giustificare l'immediata revoca degli amministratori, oltre che comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2631 c.c., poiché

all'approvazione del bilancio sono sottesi interessi superindividuali, oltre che individuali dei soci, e di rilievo non solo endosocietario ma anche esterno alla società per la sua funzione di identificazione del patrimonio sociale e dell'andamento finanziario della società in un'ottica di tutela dei terzi.

Gli attori hanno, sul punto, sostenuto che esistevano delle ragioni atte a giustificare la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio nel termine più lungo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, come consentito dall'art. 2364, co. 2, c.c., in presenza di "particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società". Tali esigenze non sono state né esplicitate né tanto meno provate.

Ne consegue che la sin qui esaminata ragione di revoca deve considerarsi provata, idonea e sufficiente a giustificare la revoca del A rendendo superfluo l'esame delle restanti ragioni.

In ogni caso, si segnala che l'eventuale difetto di giusta causa della revoca non vizia la delibera e l'amministratore revocato non gode tutela reale.

All'eventuale assenza di giusta causa corrisponde il diritto al ristoro del pregiudizio subito dall'amministratore ingiustamente revocato e non anche il ripristino nella carica.

Tanto deriva dai principi desumibili dalle norme in materia di revoca nel mandato nonché di revoca dell'amministratore in società semplice e trova conferma nella disciplina dettata dall'art. 2283 c.c. per le società per azioni.

Accertato il difetto di fondamento delle ragioni di impugnazione sin qui considerate, va invece rilevato che è fondata l'ulteriore censura rivolta alla decisione dell'11 ottobre 2012.

Gli attori hanno lamentato la violazione degli artt. 2479, 2479 ter c.c. e 29 dello statuto; in particolare, hanno lamentato che il D si era limitato a notificare a E s.r.l. ad H legale rappresentate di E s.r.l., un atto intitolato "decisione mediante consenso unanime espresso per iscritto del socio unico di E srl", con la conseguenza che la ridetta decisione era stata adottata dal socio di maggioranza senza preventivamente informare il socio di minoranza B e senza consentirgli di partecipare alla decisione.

Tale censura, con riferimento alla decisione dell' 11 ottobre 2012, è fondata.

Nel caso dedotto in giudizio sono sicuramente mancate l'informazione preventiva e la partecipazione del socio B alla decisione di revoca dell'amministratore unico di C. s.r.l. e di nomina del nuovo amministratore, adottata dal socio di maggioranza, ciò in violazione dell'art. 2479 bis c.c. con conseguente vizio riconducibile all'art. 2479 ter, co. 3, c.c..

Non può ritenersi che la necessità dell'informazione preventiva e della partecipazione del socio di minoranza sia superabile in ragione della considerazione che il B pur informato, poco o nulla avrebbe potuto fare per impedire la decisione o influire su di essa in quanto detentore della quota dello 0,1% del capitale sociale a fronte della titolarità da parte di s.r.l. di una quota pari al 99% del capitale.

L'art. 2479, co. 5, c.c., con riferimento ad ogni tipologia di procedimento per l'assunzione delle decisioni dei soci, prescrive che "Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione".

La necessità di informazione e di partecipazione è imposta anche da dall'art. 29 dello Statuto, il quale anzi al punto 2 prevede: "La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare la decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione".

Rimangono assorbite le ulteriori censure, formulate dagli attori, in ordine rispetto del procedimento attraverso cui si è pervenuti alla decisione impugnata, in particolare in ordine alla mancata partecipazione dell'amministratore prevista dall'rt. 29,5 dello Statuto.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la decisione dell'11 ottobre 2012 va giudicata affetta dal vizio per ultimo esaminato, vizio da cui, invece, non è affetta la decisione assembleare dell'11 febbraio 2013 poiché, B è stato convocato all'assemblea al cui ordine del giorno vi erano la revoca del precedente amministratore e la nomina del nuovo.

L'avviso di convocazione per tale assemblea è stato spedito all'indirizzo di residenza di B (data (dato non contestato e peraltro risultante dall'intestazione dell'atto di citazione) in data 1 febbraio 2013, e quindi dieci giorni prima dell'assemblea dell'11 febbraio 2013 (doc. 16 di parte convenuta).

L'invio è, dunque, avvenuto nel rispetto del disposto dell'art. 2479 bis c.c. e dell'art. 30.4 dello Statuto ove si prescrive che l'avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima con lettera raccomandata. L'osservanza della detta disposizione consente di presumere che l'assemblea dei soci fosse validamente costituita.

D'altra parte il B non ha neppure allegato la sussistenza di cause a lui non imputabili impeditive della (tempestiva) ricezione o del ritiro dell'avviso presso l'ufficio postale ove la raccomandata si trovava in giacenza alla data dell'assemblea, circostanza questa documentale (doc. 17 di arte convenuta) e non contestata, la cui prova avrebbe consentito al B di confutare la presunzione di valida costituzione dell'assemblea (Cass. s.u. n. 23218/2013).

Conclusivamente la decisione dell'11 febbraio 2013 é conforme della legge ed allo statuto si da determinare il corretto superamento della decisione dell'11 ottobre 2012.

Tanto esclude rende superfluo l'esame della domanda di assegnazione di termine per l'adozione di delibera conforme alla legge ed allo statuto ai sensi dell'art. 2479 ter, co. 1, c.c..

Ogni altra questione rimane assorbita.

Sul piano delle spese, da valutarsi alla luce del disposto dell'art. 2377, co. 8, c.c., considerato che la delibera dell'11 ottobre 2012 era affetta da almeno uno dei vizi lamentati dagli attori, e tenuto conto nel contempo che essi hanno continuato ad insistere sulla contrarietà a legge e statuto della delibera dell'11 febbraio 2013, le spese di lite vanno compensate per la metà. La residua metà va posta a carico di C s.r.l. nella misura indicata in dispositivo, liquidata in base al d.m. n. 55/2014.

Con riguardo alla evocazione in giudizio di D va ravvisato il difetto di legittimazione passiva del predetto rispetto alle domande svolte dagli attori.

In ipotesi di impugnazione di delibera/decisione societaria la legittimazione non spetta mai all'amministratore in proprio.

Non rileva neppure la circostanza che questi, ricoprendo la veste di rappresentante legale di E S.r.l., abbia espresso la volontà di tale ultima società nell'adozione della decisione impugnata.

In conclusione non è ravvisabile nessun altro titolo idoneo a giustificare la evocazione in giudizio del D

Le spese di lite tra gli attori ed il D liquidate in dispositivo anch'esse in base al d.m. n. 55/2014 e considerato il carattere preliminare della questione che ha determinato la definizione del rapporto processuale intercorrente tra le dette parti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione della decisione dell'11 ottobre 2012 di C. S.r.l.;

condanna C s.r.l. alla rifusione in favore degli attori della metà delle spese di lite, metà liquidata in Euro 450,00 per anticipazioni ed in Euro 5.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.; dichiara compensata tre le parti la residua metà delle spese medesime;

2) dichiara il difetto di legittimazione di D condanna gli attori alla rifusione in favore di D delle spese di lite, liquidate in Euro 2.768,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2015.

Depositata in Cancelleria il 01/03/2016

Fonti Normative:

Codice Civile, Art. 2379

Codice Civile, Art. 2479-ter